

**STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA URBANISTICA**  
**arch. FIRMINO SORDO – arch. ALESSANDRA SORDO SICHERI**  
**via Piave, 25 – Tione di Trento – tel. 0465.324674 – fax 0465.329224**  
**P.IVA. 01576500225 – info@studiosordo.it**



**VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG  
DEL COMUNE DI STORO**

**ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15/2015**

Data  
**AGOSTO 2017**



COMMITTENTE :	<b>COMUNE DI STORO</b>	
PROGETTISTA:	<b>dott. arch. Alessandra Sordo</b>	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"><p>ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO  Dott. Arch. ALESSANDRA SORDO SICHERI ISCRIZIONE ALBO N. 813</p></div>
ALLEGATO:	CONTENUTO:  <b>NORME DI ATTUAZIONE: RENDICONTAZIONE URBANISTICA</b>	

**INDICE**

1. Premessa: INTEGRAZIONI ALLE NTA DEL PRG
2. NORME DI ATTUAZIONE IN VIGORE
3. NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNATE
4. NORME DI ATTUAZIONE IN RAFFRONTO
5. RENDICONTAZIONE URBANISTICA
  - 5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
  - 5.2 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA
6. CONCLUSIONI

## 1. Premessa: INTEGRAZIONI ALLE NTA DEL PRG

L'accoglimento delle richieste dei privati relative all'inedificabilità implica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, un vincolo decennale di inedificabilità.

A tal fine si è reso necessario integrare le norme di attuazione del PRG con delle modifiche mirate ai sopra esposti articoli (E103 – E104 – E109 – H102) che riportino in modo evidente le possibilità urbanistiche delle aree gravate dal vincolo decennale di inedificabilità.

A tale scopo le aree modificate, per l'accoglimento delle richieste di inedificabilità dei privati, sono state contornate con una perimetrazione di colore "rosso" che pertanto rimandano ai relativi articoli modificati delle norme di attuazione.

## 2. NORME DI ATTUAZIONE IN VIGORE

### Art. 30

#### **Area agricola di pregio (E104)**

1. Sono aree agricole di pregio di rilevanza provinciale quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.
2. Le aree agricole di pregio di rilevanza provinciale sono individuate nel sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) a sua volta richiamato dall'art. 38 comma 11 e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 38.
3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale.
4. L'attività agricola industriale di allevamento di galline ovaiole, individuata da apposita perimetrazione e simbologia (E203\_P) e localizzata a Storo in località Fontana Bianca potrà essere svolta secondo i dettami della delibera della Giunta provinciale n. 1187 di data 31 maggio 2002. Gli indici di inquinamento acustico sono quelli relativi alle aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale.
5. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso i volumi adibiti a residenza nelle strutture agrituristiche non può superare il 50 % del volume totale delle strutture edilizie.
6. In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
  - a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e

zootecniche;

b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I<sup>a</sup> dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della LP 4 settembre 2000 n. 11 che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole. L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio agricolo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso.

7. Per la realizzazione dei manufatti di cui al precedente comma valgono i seguenti indici urbanistici in relazione al tipo di azienda di seguito indicata:

a) la superficie minima coltivata dell'azienda agricola non può essere inferiore a 2.0 ha, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in area agricola di rilevanza provinciale. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali. Valgono le seguenti ulteriori norme e indici:

a.1) il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere una superficie minima pari a 2000 mq.;

a.2) l'indice di fabbricabilità da calcolare sulla superficie dell'azienda di 0.20 mc./mq. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità;

a.3) l'altezza massima è pari a m. 9.00, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura;

a.4) nel caso di fienili sovrapposti alla stalla l'altezza massima è pari a mt. 10.00;

a.5) il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima di mc. 400;

a.6) la costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo e il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza per i volumi accessori prevista dal regolamento edilizio comunale;

a.7) il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità;

b) la superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente zootecnico non può essere inferiore a 4.00 ha, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in area di rilevanza provinciale. Valgono le ulteriori seguenti norme e indici:

b.1) il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere superficie minima pari a mq. 3000;

b.2) l'indice di fabbricabilità massimo, da calcolarsi sulla superficie dell'azienda è di 0.05 mc./mq.;

b.3) l'altezza massima degli edifici è pari a m. 9.00, fatta eccezione per i silos e gli impianti

tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura;

b.4) nel caso di fienili sovrapposti alla stalla l'altezza massima è pari a mt. 10.00;

b.5) il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima di mc. 400. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità;

c) la superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente ortofrutticolo e floreale non può essere inferiore a mq. 2500. La realizzazione di volumi destinati ad abitazione è subordinata alla esistenza di serre a carattere permanente in misura non inferiore a mq. 700. Tali volumi non possono comunque superare il limite di mc. 400. Valgono le ulteriori seguenti norme e indici:

c.1) l'altezza degli edifici pari a m. 9.00;

c.2) l'indice di fabbricabilità massimo da calcolarsi sulla superficie dell'azienda è di 0.30 mc./mq.;

c.3) I volumi delle serre non sono conteggiati ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.

8. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in aree agricole di rilevanza provinciale, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.

9. Per tutte le nuove costruzioni realizzate secondo le norme contenute nei paragrafi a), b) e c) del comma 7 i richiedenti la concessione edilizia devono risultare iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima, e il rilascio della concessione è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, da esprimersi da parte del servizio provinciale competente.

10. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

11. In queste aree è consentita la ricostruzione e la realizzazione di opere stradali di infrastrutturazione del territorio agricolo a tutte le opere necessarie per il riordino fondiario.

12. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

### **Art. 31 Area agricola (E103)**

1. Sono aree destinate alla produzione agricola, che presentano tuttavia qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio di rilevanza provinciale di cui all'art. precedente.

2. Sono indicate con la classe E103\_P del sistema insediativo e produttivo del PRG. e corrispondono

sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 37.

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

4. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso i volumi adibiti a residenza nelle strutture agrituristiche non può superare il 50 % del volume totale delle strutture edilizie.

5. In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;

b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I<sup>^</sup> dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della LP 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

6. L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio agricolo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso.

7. Per l'edificazione in tali aree la concessione edilizia comunale è subordinata al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'Albo degli imprenditori agricoli della Provincia autonoma di Trento, sezione prima e sezione seconda;

b) avere la disponibilità di un lotto agricolo minimo di 10.000 mq. di cui almeno 5.000 in proprietà, formato da particelle fondiarie anche non contigue, purché siano ubicate nel territorio comprensoriale, risultino, sulla base dei fogli di possesso, terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come bosco, improduttivo, palude e stagno, zona edificata e sue pertinenze, ecc.) e siano all'interno di aree nelle quali gli strumenti urbanistici non prevedono destinazioni incompatibili con l'uso agricolo dei terreni;

c) la richiesta di concessione edilizia, nel caso in cui, ai sensi della lett. b) del presente comma, il richiedente non sia proprietario dell'intero lotto agricolo minimo, dovrà essere sottoscritta dai terzi proprietari.

8. Per i medesimi fini, il comune cui è rivolta la richiesta di concessione edilizia, dovrà preliminarmente provvedere all'accertamento presso gli altri comuni territorialmente interessati alle particelle fondiarie che concorrono alla formazione del lotto agricolo minimo, che tali particelle fondiarie siano suscettibili di essere computate per la realizzazione degli interventi programmati.

9. Ai medesimi comuni territorialmente interessati dovrà essere poi data comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia ai fini di iscrivere negli appositi registri comunali le particelle fondiarie che sono state utilizzate nel computo del lotto agricolo minimo.

10. Si applicano i seguenti indici urbanistici:

a) lotto agricolo minimo: mq. 10.000;

b) lotto minimo in area agricola di rilevanza provinciale sul quale si intende costruire il fabbricato o complesso di fabbricati rurali: mq. 2.500;

c) indice massimo di copertura relativo al lotto minimo:

c.1) per fabbricati destinati alla conduzione aziendale, stalle, fienili, ecc.: 10%;

c.2) per la parte del volume da adibire ad abitazione del conduttore : non oltre mc. 400;

d) indice di fabbricabilità: mc/mq 0,20;

e) altezza massima: ml. 9,00; nel caso di fienili sovrapposti a stalla: ml. 10,00.

11. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

12. È consentita la costruzione di serre anche con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso è legato al periodo di una cultura. Il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Qualora il lotto su cui avviene tale edificazione confini con una zona residenziale, dovrà essere rispettata, da tale confine, una distanza minima di ml. 5.00.

13. Per la costruzione di strutture per gli allevamenti di tipo minore (pollame, ecc...) il lotto agricolo minimo è ridotto a mq. 5.000 lotto minimo in area agricola mq. 1.500 indice massimo di copertura 10%.

14. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.

15. L'intervento di riqualificazione dovrà avvenire secondo quanto previsto negli schemi grafici di cui all'allegata tabella 4 intesi come elementi di riferimento per la stesura degli interventi diretti e secondo quanto indicato nelle norme generali.

16. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole, di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

### Art. 33

#### Area agricola pregiata di rilevanza locale (E109)

1. Sono aree agricole quasi totalmente libere da costruzioni situate all'interno e all'esterno degli spazi edificati e ai margini dei nuclei di antica origine, che assumono un valore particolare dal punto di vista paesaggistico.

2. Rappresentano infatti delle aree di particolare pregio paesaggistico per quanto riguarda la protezione visiva dei nuclei storici, in quanto adiacenti alle aree già infrastrutturate.

3. In tali aree il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) è vietata qualsiasi nuova costruzione stabile o provvisoria;
  - b) per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 7.
4. All'interno delle aree E109, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e ruderii esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, dovranno essere rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme.
6. La pavimentazione degli spazi a parcheggio di cui all'art. 8 commi 12 e 13 deve essere in grigliato inerbito o stabilizzato o in altre superfici permeabili.

#### **Art. 39**

##### **Servizi privati (H102)**

1. Le aree destinate a verde privato attrezzato e parcheggi comprendono le aree di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere.
2. In tali aree, è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti e, per una sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del 20% del volume; in caso di ampliamento l'altezza non dovrà superare quella esistente e dovranno essere rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme. In tali aree è altresì consentita la realizzazione di spazi parcheggio e attrezzature sportive di limitate estensioni, come campi da tennis, pallavolo, ecc., nonché i fabbricati per servizi ad un piano strettamente legati allo svolgimento dell'attività.

### 3. NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNATE

#### Art. 30 BIS

##### **Area agricola di pregio (E104)**

1. Sono aree agricole di pregio di rilevanza provinciale quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.
2. Le aree agricole di pregio di rilevanza provinciale sono individuate nel sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) a sua volta richiamato dall'art. 38 comma 11 e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 38.
3. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.
4. In queste aree è consentita la ricostruzione e la realizzazione di opere stradali di infrastrutturazione del territorio agricolo a tutte le opere necessarie per il riordino fondiario.
5. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

#### Art. 31 BIS

##### **Area agricola (E103)**

1. Sono aree destinate alla produzione agricola, che presentano tuttavia qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio di rilevanza provinciale di cui all'art. precedente.
2. Sono indicate con la classe E103\_P del sistema insediativo e produttivo del PRG. e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 37.
3. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.
4. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole, di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

#### Art. 33

##### **Area agricola pregiata di rilevanza locale (E109)**

1. Sono aree agricole quasi totalmente libere da costruzioni situate all'interno e all'esterno degli spazi edificati e ai margini dei nuclei di antica origine, che assumono un valore particolare dal

punto di vista paesaggistico.

2. Rappresentano infatti delle aree di particolare pregio paesaggistico per quanto riguarda la protezione visiva dei nuclei storici, in quanto adiacenti alle aree già infrastrutturate.
3. In tali aree il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) è vietata qualsiasi nuova costruzione stabile o provvisoria;
  - b) per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 7.
4. All'interno delle aree E109, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e raderi esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, dovranno essere rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme.
6. La pavimentazione degli spazi a parcheggio di cui all'art. 8 commi 12 e 13 deve essere in grigliato inerbito o stabilizzato o in altre superfici permeabili.

**Art. 39  
Servizi privati (H102)**

1. Le aree destinate a verde privato attrezzato e parcheggi comprendono le aree di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere.
2. In tali aree è altresì consentita la realizzazione di spazi parcheggio e attrezzature sportive di limitate estensioni, come campi da tennis, pallavolo, ecc..

## 4. NORME DI ATTUAZIONE IN RAFFRONTO

### Art. 30 BIS

#### Area agricola di pregio (E104)

1. Sono aree agricole di pregio di rilevanza provinciale quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.
2. Le aree agricole di pregio di rilevanza provinciale sono individuate nel sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) a sua volta richiamato dall'art. 38 comma 11 e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 38.
3. ~~Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale.~~
4. ~~L'attività agricola industriale di allevamento di galline ovaiole, individuata da apposita perimetrazione e simbologia (E203\_P) e localizzata a Storo in località Fontana Bianca potrà essere svolta secondo i dettami della delibera della Giunta provinciale n. 1187 di data 31 maggio 2002. Gli indici di inquinamento acustico sono quelli relativi alle aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale.~~
5. ~~L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso i volumi adibiti a residenza nelle strutture agrituristiche non può superare il 50 % del volume totale delle strutture edilizie.~~
6. ~~In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edili concernenti la realizzazione di:~~
  - a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zooteniche;
  - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulto iscritto alla sezione I<sup>a</sup> dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della LP 4 settembre 2000 n. 11 che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole. L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio agricolo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso.
7. Per la realizzazione dei manufatti di cui al precedente comma valgono i seguenti indici urbanistici in relazione al tipo di azienda di seguito indicata:

a) la superficie minima coltivata dell'azienda agricola non può essere inferiore a 2.0 ha, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in area agricola di rilevanza provinciale. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali. Valgono le seguenti ulteriori norme e indici:

a.1) il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere una superficie minima pari a 2000 mq.;

a.2) l'indice di fabbricabilità da calcolare sulla superficie dell'azienda è di 0.20 mc./mq. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità;

a.3) l'altezza massima è pari a m. 9.00, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura;

a.4) nel caso di fienili sovrapposti alla stalla l'altezza massima è pari a mt. 10.00;

a.5) il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima di mc. 400;

a.6) la costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo e il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza per i volumi accessori prevista dal regolamento edilizio comunale;

a.7) il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità;

b) la superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente zootechnico non può essere inferiore a 4.00 ha, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in area di rilevanza provinciale. Valgono le ulteriori seguenti norme e indici:

b.1) il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere superficie minima pari a mq. 3000;

b.2) l'indice di fabbricabilità massimo, da calcolarsi sulla superficie dell'azienda è di 0.05 mc./mq.;

b.3) l'altezza massima degli edifici è pari a m. 9.00, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura;

b.4) nel caso di fienili sovrapposti alla stalla l'altezza massima è pari a mt. 10.00;

b.5) il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima di mc. 400. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità;

c) la superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente ortofrutticolo e floreale non può essere inferiore a mq. 2500. La realizzazione di volumi destinati ad abitazione è subordinata alla esistenza di serre a carattere permanente in misura non inferiore a mq. 700. Tali volumi non possono comunque superare il limite di mc. 400. Valgono le ulteriori seguenti norme e indici:

c.1) l'altezza degli edifici pari a m. 9.00;

c.2) l'indice di fabbricabilità massimo da calcolarsi sulla superficie dell'azienda è di 0.30 mc./mq.;

e.3) I volumi delle serre non sono conteggiati ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.

8. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in aree agricole di rilevanza provinciale, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.

9. Per tutte le nuove costruzioni realizzate secondo le norme contenute nei paragrafi a), b) e c) del comma 7 i richiedenti la concessione edilizia devono risultare iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima, e il rilascio della concessione è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, da esprimersi da parte del servizio provinciale competente.

10. 3. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

11. 4. In queste aree è consentita la ricostruzione e la realizzazione di opere stradali di infrastrutturazione del territorio agricolo a tutte le opere necessarie per il riordino fondiario.

12. 5. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

## Art. 31 BIS

### Area agricola (E103)

1. Sono aree destinate alla produzione agricola, che presentano tuttavia qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio di rilevanza provinciale di cui all'art. precedente.

2. Sono indicate con la classe E103\_P del sistema insediativo e produttivo del PRG. e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP con i perimetri precisati ai sensi dell'art. 11 comma 4 delle NTA del PUP come richiamato dall'art. 37 comma 9 lett. a) e le norme di seguito riportate rispettano i dettami dell'art. 37.

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

4. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso i volumi adibiti a residenza nelle strutture agrituristiche non può superare il 50% del volume totale delle strutture edilizie.

5. In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edili concernenti la realizzazione di:

a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;

b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza

rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I<sup>a</sup> dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della LP 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

6. L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio agricolo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso.

7. Per l'edificazione in tali aree la concessione edilizia comunale è subordinata al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'Albo degli imprenditori agricoli della Provincia autonoma di Trento, sezione prima e sezione seconda;

b) avere la disponibilità di un lotto agricolo minimo di 10.000 mq. di cui almeno 5.000 in proprietà, formato da particelle fondiarie anche non contigue, purché siano ubicate nel territorio comprensoriale, risultino, sulla base dei fogli di possesso, terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come bosco, improduttivo, palude e stagno, zona edificata e sue pertinenze, ecc.) e siano all'interno di aree nelle quali gli strumenti urbanistici non prevedono destinazioni incompatibili con l'uso agricolo dei terreni;

c) la richiesta di concessione edilizia, nel caso in cui, ai sensi della lett. b) del presente comma, il richiedente non sia proprietario dell'intero lotto agricolo minimo, dovrà essere sottoscritta dai terzi proprietari.

8. Per i medesimi fini, il comune cui è rivolta la richiesta di concessione edilizia, dovrà preliminarmente provvedere all'accertamento presso gli altri comuni territorialmente interessati alle particelle fondiarie che concorrono alla formazione del lotto agricolo minimo, che tali particelle fondiarie siano suscettibili di essere computate per la realizzazione degli interventi programmati.

9. Ai medesimi comuni territorialmente interessati dovrà essere poi data comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia ai fini di iscrivere negli appositi registri comunali le particelle fondiarie che sono state utilizzate nel computo del lotto agricolo minimo.

10. Si applicano i seguenti indici urbanistici:

a) lotto agricolo minimo: mq. 10.000;

b) lotto minimo in area agricola di rilevanza provinciale sul quale si intende costruire il fabbricato o complesso di fabbricati rurali: mq. 2.500;

c) indice massimo di copertura relativo al lotto minimo:

c.1) per fabbricati destinati alla conduzione aziendale, stalle, fienili, ecc.: 10%;

c.2) per la parte del volume da adibire ad abitazione del conduttore: non oltre mc. 400;

d) indice di fabbricabilità: mc/mq 0,20;

e) altezza massima: ml. 9,00; nel caso di fienili sovrapposti a stalla: ml. 10,00.

11. 3. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

12. È consentita la costruzione di serre anche con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso è legato al periodo di una cultura. Il volume di tali serre non viene computato ai fin del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Qualora il lotto su cui avviene tale edificazione confini con una zona residenziale, dovrà essere rispettata, da tale confine, una distanza minima di ml. 5.00.

13. Per la costruzione di strutture per gli allevamenti di tipo minore (pollame, ecc...) il lotto agricolo minimo è ridotto a mq. 5.000 lotto minimo in area agricola mq. 1.500 indice massimo di copertura 10%.

14. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.

15. L'intervento di riqualificazione dovrà avvenire secondo quanto previsto negli schemi grafici di cui all'allegata tabella 4 intesi come elementi di riferimento per la stesura degli interventi diretti e secondo quanto indicato nelle norme generali.

16. 4. All'interno di queste aree vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole, di cui all'art. 29 ed è fatto salvo quanto disposto per singoli edifici nelle norme relative al censimento del patrimonio edilizio di montagna.

### Art. 33

#### Area agricola pregiata di rilevanza locale (E109)

1. Sono aree agricole quasi totalmente libere da costruzioni situate all'interno e all'esterno degli spazi edificati e ai margini dei nuclei di antica origine, che assumono un valore particolare dal punto di vista paesaggistico.

2. Rappresentano infatti delle aree di particolare pregio paesaggistico per quanto riguarda la protezione visiva dei nuclei storici, in quanto adiacenti alle aree già infrastrutturate.

3. In tali aree il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri:

- è vietata qualsiasi nuova costruzione stabile o provvisoria;
- per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 7.

4. All'interno delle aree E109, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e ruderi esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, dovranno essere rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme.

6. La pavimentazione degli spazi a parcheggio di cui all'art. 8 commi 12 e 13 deve essere in grigliato inerbito o stabilizzato o in altre superfici permeabili.

### Art. 39 BIS

#### Servizi privati (H102)

1. Le aree destinate a verde privato attrezzato e parcheggi comprendono le aree di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere.

2. In tali aree, è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti e, per una sola volta, il loro

ampliamento nella misura massima del 20% del volume; in caso di ampliamento l'altezza non dovrà superare quella esistente e dovranno essere rispettate le distanze previste nella parte terza delle presenti norme. In tali aree è altresì consentita la realizzazione di spazi parcheggio e attrezzature sportive di limitate estensioni, come campi da tennis, pallavolo, ecc., nonché i fabbricati per servizi ad un piano strettamente legati allo svolgimento dell'attività.

## 5. RENDICONTAZIONE URBANISTICA

### 5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, definita come Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è stata introdotta con la Direttiva Europea 2001/42/CE, poi recepita a livello provinciale con il Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg..

L'obiettivo della Valutazione ambientale strategica (VAS) è quello di intervenire a monte delle altre procedure di valutazione ambientale (Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza), integrando la dimensione ambientale all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi configurandosi in tal modo come processo contestuale all'iter di pianificazione o programmazione oltre che come strumento di supporto alle decisioni.

L'articolo 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 stabilisce che nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale sia assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi delle direttive europee 92/43/CEE e 2001/42/CE ("Direttiva VAS").

La "Direttiva VAS" è stata introdotta a livello provinciale con il Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

Le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di VAS sono le seguenti:

- verifica di assoggettabilità;
- valutazione ambientale strategica o VAS;
- rendicontazione urbanistica.

L'articolo 3 bis del D.P.P. sopra richiamato stabilisce che i PRG e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica mentre il comma 8 del medesimo articolo elenca i casi di esclusione dai processi di VAS o di rendicontazione urbanistica:

- i piani attuativi, eccetto quelli che comportano variante al PRG;
- le rettifiche degli errori materiali;
- le varianti, anche relative agli insediamenti storici, afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;
- le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative, nonché l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati di PRG a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai PRG in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della

competente autorità forestale;

- le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica o per la reiterazione del vincolo stesso;
- le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

Il D.P.P. sopra richiamato stabilisce inoltre che le varianti ai PRG sono soggette a rendicontazione urbanistica salvo che la procedura di verifica escluda l'obbligo di tale adempimento.

La rendicontazione è sempre richiesta quando la variante al PRG riguarda:

- siti e zone della rete Natura 2000 che richiedono la valutazione d'incidenza;
- trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- ampliamento di aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;
- opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale.

La valutazione strategica è condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, ed è costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

**Considerato che la variante in esame è finalizzata alla verifica ed eventuale recepimento delle richieste di trasformazione in aree inedificabili ai sensi dell'art. 45, comma 4, della LP 4 agosto 2015, n. 15 delle aree destinate all'insediamento e che la stessa non rientra né nei casi di obbligatorietà né nei casi di esclusione dalla VAS o rendicontazione urbanistica, la presente relazione illustrativa riporta la verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/leg. es.m..**

## 5.2 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA

Analizzando nello specifico le richieste pervenute di inedificabilità e valutando preliminarmente la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni necessarie per addivenire alla verifica circa la necessità di effettuare la Rendicontazione Urbanistica per la variante al Piano, si desume quanto nel seguito:

- le azioni previste in variante non interessano zone della rete Natura 2000 e pertanto non richiedono la Valutazione d'Incidenza;
- le azioni previste in variante non rilevano ai fini della riduzione delle aree agricole di pregio ed aree agricole del PUP;
- e azioni previste in variante non rilevano ai fini della sottoposizione dei progetti alla procedura di

verifica o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Si evidenzia infine che le varianti introdotte interessano unicamente ambiti interni e/o perimetrali agli abitati esistenti e non si prevedono nuove aree edificabili, ma solo stralci a queste ultime.

Inoltre si precisa che la valutazione delle azioni previste in variante al Piano, circa la compatibilità ambientale e territoriale, è stata eseguita tramite la procedura di autovalutazione delle singole azioni, esaminando nello specifico la coerenza interna, rispetto agli obiettivi della presente variante al Piano, e la coerenza esterna, rispetto alla pianificazione sovracomunale, non rilevando situazioni di problematicità.

### 5.3 COERENZA INTERNA TRA AZIONI E OBIETTIVI

Come poc'anzi citato la Valutazione della coerenza interna tra le azioni e gli obiettivi del Prg è stata verificata, come meglio nel seguito meglio evidenziato.

RIC H. N°	RICHIEDENTE	OBIETTIVI DEL PRG			
		Effetti Ambientali Significativi			
		<i>Dimensionamento residenziale: contenimento uso del suolo mediante revisione delle scelte urbanistiche su richiesta dei privati</i>	<i>Sicurezza del territorio e miglioramento delle classi di rischio</i>	<i>Tutela e recupero del patrimonio storico e architettonico</i>	<i>Dotazione di servizi, attrezzature pubbliche e viabilità</i>
1	Mezzi Mario –Ferrari Sandra	/	/	/	/
2	Mezzi Renato – Mezzi Luigi	NO	NO	NO	NO
3	Marini Marilena	NO	NO	NO	NO
4	Moneghini Luigi - Sergio	NO	NO	NO	NO
5	Moneghini Sergio - Franca	-	-	-	-
6	Scarpari Giovannina	NO	NO	NO	NO
7	Stagnoli Salvatore - Scarpari Giovannina	NO	NO	NO	NO
8	Zontini Manuele	NO	NO	NO	NO
9	Donati Franco	NO	NO	NO	NO
10	Poletti Giuliano - Tonini Carla	NO	NO	NO	NO
11	Scaglia Giuseppe - Betta Giuditta	NO	NO	NO	NO
2	Beltrami Leone	/	/	/	/

13	Maccani Emanuele	-	-	-	-
14	Faes Angelo	NO	NO	NO	NO
15	Baldazzi Giuseppe	-	-	-	-
16	Lombardi Gabriella – Lombardi Ermanno	NO	NO	NO	NO
17	Lombardi Italo	NO	NO	NO	NO
18	Faes Romina - Faes Gianluca	NO	NO	NO	NO
19	Nascimbeni Marco e comprop.	NO	NO	NO	NO
20	Cominotti Loris E Cominotti Elvis	NO	NO	NO	NO
21	Beltramolli Michelangelo	NO	NO	NO	NO
22	Zocchi Mauro	NO	NO	NO	NO
23	Zanetti Francesco	NO	NO	NO	NO
24	Seccamani Rosanna	NO	NO	NO	NO
25	Seccamani Rosanna	NO	NO	NO	NO
26	Giovanelli Marco e Virgilio	NO	NO	NO	NO
27	Grandi Angela e figli	-	-	-	-
28	Beltrami Gianni	NO	NO	NO	NO
29	Marotto Paolo - Marotto Ivano	NO	NO	NO	NO
30	Scaglia Oreste	NO	NO	NO	NO
31	Scaglia Attilio	NO	NO	NO	NO
32	Pizzini Fabiano	NO	NO	NO	NO
33	Mezzi Mario - Ferrari Sandra	NO	NO	NO	NO
34	Poletti Gilberto	NO	NO	NO	NO
35	Grassi Fausta	-	-	-	-
36	Bonomini Pietro	NO	NO	NO	NO
37	Bonomini Pietro e Simone	-	-	-	-
38	Bonomini Simone	NO	NO	NO	NO
39	Care' Romina	NO	NO	NO	NO

40	Rinaldi Massimo e Claudio	NO	NO	NO	NO
41	Zontini Manuele	NO	NO	NO	NO
42	Poletti Bortolo	NO	NO	NO	NO
43	Zontini Francesco - Maurizio	NO	NO	NO	NO
44	Zontini Pietro	-	-	-	-
45	Rinaldi Bruno	NO	NO	NO	NO
46	Rinaldi Fabiola	NO	NO	NO	NO
47	Giacomolli Giovanni	-	-	-	-
48	Giacomolli Giacomo	-	-	-	-
49	Rosa Arianna - Moneghini Silvia	NO	NO	NO	NO
50	Luzzani Ferruccio	NO	NO	NO	NO
51	Tonini Barbara e Valentina	-	-	-	-
52	Tonini Barbara e Valentina – Festa Antonella	-	-	-	-
53	Tonini Marilena	-	-	-	-
54	Festa Antonella	-	-	-	-
55	Poletti Bortolo	NO	NO	NO	NO
56	Zontini Ada	NO	NO	NO	NO
57	Grassi Virginia, Giorgio, Gabriella, Cristina	NO	NO	NO	NO
58	Ferretti Gemma	NO	NO	NO	NO
59	Grassi Francesco e Enrica	-	-	-	-
60	Lombardi Graziella	-	-	-	-
61	Marini Ernesto	NO	NO	NO	NO
62	Zanetti Elisa - Zanetti Lucia	NO	NO	NO	NO
63	Giacomolli Stefania - Giacomolli Ilaria	NO	NO	NO	NO
64	Maccani Ivo	NO	NO	NO	NO
65	Poletti Giuliano	-	-	-	-
66	Melzani Angelo	-	-	-	-

67	Candioli Adriano	NO	NO	NO	NO
68	Candioli Maria Raffaella - Candioli Paola	NO	NO	NO	NO
69	Candioli Donato	NO	NO	NO	NO
70	Marini Gino e Christian - Marini Monica	NO	NO	NO	NO
71	Candido Briani	NO	NO	NO	NO
72	Maccani Emanuele	-	-	-	-

#### 5.4 VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Gli obbiettivi strategici fissati dal PUP, che pertanto devono essere considerati nella valutazione della presente variante, riguardano l'insussistenza delle seguenti condizioni:

RIC H. N°	RICHIEDENTE	OBIETTIVI DEL PUP			
		Effetti Ambientali Significativi			
		<i>Insistono sul sistema delle invarianti del PUP</i>	<i>Non insistono sulle Reti ecologiche del PUP</i>	<i>La porzione di territorio ricade in zone non disciplinate dal PUP</i>	<i>Non interferisce con gli ambiti fluviali</i>
1	Mezzi Mario -Ferrari Sandra	/	/	/	/
2	Mezzi Renato – Mezzi Luigi	NO	NO	NO	NO
3	Marini Marilena	NO	NO	NO	NO
4	Moneghini Luigi - Sergio	NO	NO	NO	NO
5	Moneghini Sergio - Franca	-	-	-	-
6	Scarpari Giovannina	NO	NO	NO	NO
7	Stagnoli Salvatore - Scarpari Giovannina	NO	NO	NO	NO
8	Zontini Manuele	NO	NO	NO	NO
9	Donati Franco	NO	NO	NO	NO
10	Poletti Giuliano - Tonini Carla	NO	NO	NO	NO
11	Scaglia Giuseppe - Betta Giuditta	NO	NO	NO	NO
2	Beltrami Leone	/	/	/	/

13	Maccani Emanuele	-	-	-	-
14	Faes Angelo	NO	NO	NO	NO
15	Baldazzi Giuseppe	-	-	-	-
16	Lombardi Gabriella – Lombardi Ermanno	NO	NO	NO	NO
17	Lombardi Italo	NO	NO	NO	NO
18	Faes Romina - Faes Gianluca	NO	NO	NO	NO
19	Nascimbeni Marco e comprop.	NO	NO	NO	NO
20	Cominotti Loris E Cominotti Elvis	NO	NO	NO	NO
21	Beltramolli Michelangelo	NO	NO	NO	NO
22	Zocchi Mauro	NO	NO	NO	NO
23	Zanetti Francesco	NO	NO	NO	NO
24	Seccamani Rosanna	NO	NO	NO	NO
25	Seccamani Rosanna	NO	NO	NO	NO
26	Giovanelli Marco e Virgilio	NO	NO	NO	NO
27	Grandi Angela e figli	-	-	-	-
28	Beltrami Gianni	NO	NO	NO	NO
29	Marotto Paolo - Marotto Ivano	NO	NO	NO	NO
30	Scaglia Oreste	NO	NO	NO	NO
31	Scaglia Attilio	NO	NO	NO	NO
32	Pizzini Fabiano	NO	NO	NO	NO
33	Mezzi Mario - Ferrari Sandra	NO	NO	NO	NO
34	Poletti Gilberto	NO	NO	NO	NO
35	Grassi Fausta	-	-	-	-
36	Bonomini Pietro	NO	NO	NO	NO
37	Bonomini Pietro e Simone	-	-	-	-
38	Bonomini Simone	NO	NO	NO	NO
39	Care' Romina	NO	NO	NO	NO

40	Rinaldi Massimo e Claudio	NO	NO	NO	NO
41	Zontini Manuele	NO	NO	NO	NO
42	Poletti Bortolo	NO	NO	NO	NO
43	Zontini Francesco - Maurizio	NO	NO	NO	NO
44	Zontini Pietro	-	-	-	-
45	Rinaldi Bruno	NO	NO	NO	NO
46	Rinaldi Fabiola	NO	NO	NO	NO
47	Giacomolli Giovanni	-	-	-	-
48	Giacomolli Giacomo	-	-	-	-
49	Rosa Arianna - Moneghini Silvia	NO	NO	NO	NO
50	Luzzani Ferruccio	NO	NO	NO	NO
51	Tonini Barbara e Valentina	-	-	-	-
52	Tonini Barbara e Valentina – Festa Antonella	-	-	-	-
53	Tonini Marilena	-	-	-	-
54	Festa Antonella	-	-	-	-
55	Poletti Bortolo	NO	NO	NO	NO
56	Zontini Ada	NO	NO	NO	NO
57	Grassi Virginia, Giorgio, Gabriella, Cristina	NO	NO	NO	NO
58	Ferretti Gemma	NO	NO	NO	NO
59	Grassi Francesco e Enrica	-	-	-	-
60	Lombardi Graziella	-	-	-	-
61	Marini Ernesto	NO	NO	NO	NO
62	Zanetti Elisa - Zanetti Lucia	NO	NO	NO	NO
63	Giacomolli Stefania - Giacomolli Ilaria	NO	NO	NO	NO
64	Maccani Ivo	NO	NO	NO	NO
65	Poletti Giuliano	-	-	-	-
66	Melzani Angelo	-	-	-	-

67	Candioli Adriano	NO	NO	NO	NO
68	Candioli Maria Raffaella - Candioli Paola	NO	NO	NO	NO
69	Candioli Donato	NO	NO	NO	NO
70	Marini Gino e Christian – Marini Monica	NO	NO	NO	NO
71	Candido Briani	NO	NO	NO	NO
72	Maccani Emanuele	-	-	-	-

## 6. CONCLUSIONI

In termini di coerenza interna, ossia rispetto agli obiettivi posti dal Prg, si può sostenere che la presente variante ne conferma l'impostazione complessiva, non alterando i carichi urbanistici esistenti.

Per quanto attiene alla coerenza esterna, ossia con la pianificazione sovraordinata, la presente variante rispetta i criteri del PUP.

Per quanto riguarda il riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente.

Rispetto alle tutele dei SIC (Rete Natura 2000), si è evidenziata la non assoggettabilità del Piano alla Valutazione d'Incidenza in quanto le varianti proposte non producono effetti ambientali significativi.

In definitiva si ritiene che la variante in oggetto, in considerazione della portata delle modifiche urbanistiche in essa contenute, rispetto al quadro ambientale di riferimento, non debba essere sottoposta a procedura di Rendicontazione urbanistica.

Alla luce di quanto sopra, in relazione alla "Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica" di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.P. 14/09/2006 n. 15-68/Leg." la proposta di variante può considerarsi esente dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

Il Progettista

*Arch. Alessandra Sordo*

